



Accademia Formativa di FIPAV – Corso 3° Grado s.a. 23/24



CORSO 3° GRADO 23/24

«Etica e abusi sui minori in ambito sportivo»

Data: 11/06/2024 / Docente: Maddalena Petronelli



Le iniziative della FIPAV a tutela dei minori

Approvazione
Codice Etico

Approvazione
addendum su
violenza minori



Art 31 Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.



Art 29 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

(...)

preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;



Art. 33, 7° comma Costituzione

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme .




IL CODICE ETICO

Contiene l'insieme dei principi e delle regole etiche e morali che ispirano comportamento, azione, operazione, decisione della FIPAV:

- **Principio di legalità;**
- **Principio di integrità;**
- **Principio di uguaglianza e non discriminazione;**
- **Principio di onestà ed equità;**
- **Principio di correttezza e lealtà**

L'ALLEGATO SULLA TUTELA DEI MINORI





Attestazione assenza carichi penali

I tecnici, gli istruttori, i componenti degli staff che, a qualsiasi livello – societario e /o federale - operano a contatto con atleti minorenni, al fine di poter svolgere la loro attività dovranno sottoscrivere idonea dichiarazione ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445 del 2000 e s.m.i., con la quale dichiarano di non essere stati sottoposti a misure cautelari, di non essere imputati o di non aver riportato condanne – anche se non ancora passate in cosa giudicata - di non aver subito condanne sportive e/o deferimenti alle Procure Sportive Federali per i reati di cui ai seguenti articoli del codice penale: dall'art.575 all'art. 580, dall'art.583 bis all'art.586 bis, dall'art.600 all'art.602, art.605, dall'art.609 bis all'art.609 duodecies, nonché per i delitti indicati nel D.P.R. n.309/90 e successive modificazioni (testo Unico sugli stupefacenti).



Art. 575 c.p.
Omicidio

Art. 580 c.p.
Istigazione al
suicidio

Art. 583 bis c.p.
Pratiche di mutilazione
di organi genitali
femminili

Art. 586 bis c.p.
Uso di sostanze proibite
per alterare le
prestazioni agonistiche

Art. 600 c.p.
Riduzione in schiavitù



Art. 605 c.p.
Sequestro di persona

Art. 609 bis c.p.
Violenza sessuale

Art. 609 duodecies c.p.
Circostanza aggravante violenza
sessuale compiuta con mezzi
telematici


Reati previsti DPR 309/1990
Reati connessi all'uso o spaccio
di sostanze stupefacenti



Assicurare il perseguimento di comportamenti illeciti

- E' un obbligo imposto a carico del Presidente nel caso in cui il comportamento illecito sia attuato dai componenti dello staff;
- Nel momento in cui si viene a conoscenza di ipotesi di abuso o violenza si deve prontamente denunciare l'accaduto sia agli organi di giustizia sportiva che alla magistratura ordinaria nel caso in cui sia configurabile un reato;
- Il presidente e i componenti degli staff (allenatore dirigenti) hanno l'obbligo di segnalare ai genitori eventuali situazioni di disagio del minore o comunque comportamenti sospetti, quali difficoltà a socializzare o repentini cambi di umore o di procedere ad interessare i competenti organi di giustizia qualora si ritenga che il comportamento illecito provenga direttamente dai genitori.

La riforma dello Sport: d. lgs 29 agosto 2023 n. 120





Adempimenti a carico della associazioni/soietà sportiva

- ✓ ***Provvedere entro il 1 Luglio 2024 alla nomina del Responsabile per le politiche di Safeguarding;***
- ✓ ***Provvedere entro il 31 Agosto 2024 all'adozione dei Modelli organizzativi e codice di condotta.***



La nomina del Safeguarding

La nomina del Responsabile per le politiche di Safeguarding dovrà essere effettuata dal Consiglio Direttivo ed inserita in apposito verbale.

Tale nomina dovrà, inoltre, essere inserita nel portale FIPAV accedendo alla sezione appositamente creata.

Tale adempimento vale anche ai fini della comunicazione del responsabile alla FIPAV.



Il Safeguarding: Requisiti

- ✓ ***Tesserato FIPAV;***
- ✓ ***Non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicate per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 604 bis, 604 ter, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies 609 octies, 609 undecies,***
- ✓ ***Non aver riportato, nell'ultimo decennio, squalifiche superiori a un anno;***
- ✓ ***Aver seguito i corsi di aggiornamenti previsti dalla FIPAV***



Il Safeguarding: Compiti

- ✓ ***Adottare in ambito societario norme di condotta nonché tutte le iniziative volte a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza o abusi sui minori e vigilare circa la loro osservanza;***
- ✓ ***Segnalare al Safeguarding office della FIPAV eventuali condotte rilevanti e fornire a detto ufficio tutta la documentazione e le informazioni necessarie;***
- ✓ ***Valutare l'adeguatezza dei modelli organizzativi e codice di condotta e provvedere al loro aggiornamento;***
- ✓ ***Partecipare ai corsi di aggiornamento FIPAV.***



Le sanzioni

La commissione di
atti illeciti
determina:


Illecito penale

Illecito disciplinare

Sospensione dall'attività
sociale o federale
(addendum)




Le sanzioni





Le sanzioni

L'addendum
al Codice Etico



I tesserati che siano sottoposti a procedimento disciplinare o giudiziario per i reati come sopra meglio indicati non potranno svolgere l'attività di istruttore, tecnico e componente di staff sia a livello societario che federale salvo che il provvedimento di assoluzione emesso nei loro confronti sia divenuto definitivo. A tal fine, l'ufficio tesseramento provvederà ad apporre un apposito blocco tecnico.



Alcuni casi concreti



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

Comunicato n. 28 del 16 novembre 2020:

«Pur se la condotta tenuta dal tesserato non implica una fattispecie di reato, ciò non toglie che la stessa, per tipologia e gravità, possa costituire un illecito disciplinare, tenuto conto del ruolo dell'incolpato, dell'età dell'atleta e dei comportamenti assunti dal primo nei confronti del secondo (...). In applicazione di tale principio è stata ritenuta la disciplinare responsabilità dell'incolpato in relazione a diversi messaggi scambiati con la vittima che pur non integrando un reato di abuso sessuale, costituiscono una condotta inappropriata, potenzialmente idonea ad arrecare grave nocumento all'atleta e grave danno all'intero movimento pallavolistico nazionale, in quanto inducono il sospetto di un interesse verso la vittima che travalica l'aspetto squisitamente tecnico (...) Per tale ragione è stata disposta la sospensione dell'allenatore da ogni attività federale per dodici mesi»

Quale la condotta?

«Ciao amore mio ci vediamo oggi»


«Ciao amore, notte»

«Ma tu hai intenzione di diventare ancora più bella per caso...sei stupenda»

Messaggi

«Comunque non mi hai risposto ieri al fatto che diventi sempre più bella»

«Va bene tesoro domani alle 19,30 solo io e te...grazieeee»





Art. 14 Statuto FIPAV



I tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale nella qualifica attribuita dai regolamenti Federali e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.

I tecnici sportivi devono inoltre osservare le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI nonché le norme e gli indirizzi della FIVB, purchè non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI



Art. 2 RAT



Associazione alla FIPAV: effetti

(...)

Gli associati alla FIPAV regolarmente affiliati hanno il dovere:

- a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e proibità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI

Art. 19 RAT



Tesseramento: effetti

(...)

I Tesserati hanno il dovere;

- a) Di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e proibità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI



Art. 1 Reg. Giuris.



Ambito di applicazione del Regolamento giurisdizionale.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali ; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della proibità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione.

(...)



Art 74 Reg. Giuris.



Doveri ed obblighi:

Fermo quanto stabilito all'art. 1 le società, le associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza, rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni.

I tesserati devono attenersi inoltre al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Tutti i soggetti dell'Ordinamento Federale che si rendono colpevoli della violazione dei richiamati doveri sono soggetti alle sanzioni previste dal presente Regolamento.



Art 1 Codice Comportamento Sportivo CONI



Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente gli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, dai parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.



Art 2 Codice
Comportamento
Sportivo CONI



Principio di lealtà:

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

Comunicato n. 2 del 6 Luglio 2023:

«Considerato che il ruolo istituzionale rivestito da ... (selezionatore territoriale) – e comunque anche nella sua qualità di titolare dell’account – era suo preciso e personale obbligo far sì che l’uso dei social e nello specifico della piattaforma Instagram avvenisse nel pieno rispetto delle più elementari norme di comportamento e senza esporsi al rischio di un uso improprio dello stesso (...) a maggior ragione se questa si sostanzia in atti gravi e inopportuni (...) tali da arrecare disagio al minore e palese disdoro alla Federazione e al movimento pallavolistico. Accertato che in sostanza la gestione dell’account era di competenza dell’incolpato che deve pertanto rendersi personalmente responsabile dell’uso che ne è stato fatto a nulla rilevando la delega concessa a terzi (...) Per tale ragione è stata disposta la sospensione dell’allenatore da ogni attività federale per due mesi»

Quale la condotta?


Omissione nella vigilanza del profilo Instagram

Aver consentito una conversazione dai toni eccessivamente confidenziali e intrusivi della sfera personale e sessuale del minore

Condotta
illecita

Essersi sostituita al fratello nella gestione del profilo Instagram

Aver allegato una fotografia ritraente la sua persona in posizione fortemente allusiva della sfera sessuale





Art . 1
CODICE ETICO



PRINCIPIO DI LEGALITÀ

La FIPAV intende il principio di legalità come il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in Italia e nelle Nazioni in cui si trova ad operare, nonché l'osservanza delle procedure, regolamenti e policies di cui si è dotata. Sono vietati tutti gli atti ed i comportamenti che violano le disposizioni richiamate e che, nonostante non siano configurabili come reato, pregiudicano la corretta amministrazione e l'imparzialità della FIPAV. Per quanto sopra, la FIPAV richiede ai Destinatari del Codice di conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento degli interessi federali e non costituisce e/o risolve i rapporti con quei soggetti che non si uniformano o cessano di uniformarsi al principio di legalità.



Art. 5

CODICE ETICO



PRINCIPI DI CORRETTEZZA E LEALTÀ

La FIPAV riconosce i principi di correttezza e lealtà e ne richiede il rispetto nello svolgimento dei propri doveri, con rigore morale e impegno professionale al fine di fornire servizi ad alto valore aggiunto. I Destinatari devono evitare atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, agendo con spirito di collaborazione e preservando la fiducia e l'affidabilità.



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

Comunicato n. 31 del 22 Novembre 2022:

E' stata disposta la radiazione dell'incolpato per aver, «in violazione dei principi di proibità e correttezza (...) molestato sessualmente l'atleta minorenni (...) a lui affidata per la sua qualifica di allenatore (...), e che era in stato di prostrazione per un recente lutto, palpeggiandola ripetutamente e strofinandosi contro le parti intime di quella, venendo quindi indagata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di (...) così creando palese disdoro alla Federazione e al movimento pallavolistico nazionale.»



Quale la condotta?


Palpeggiamenti

Battute a sfondo sessuale

Condotta
illecita

Sfregamenti con le parti intime
a danno della minore

Essere solo negli spogliatoi





**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE.....**